

# LA FORMAZIONE GIURIDICA DELL'AVVOCATO

LUCA **BISORI**



La formazione giuridica dell'avvocato

The lawyer's legal education

LUCA BISORI

Avvocato del foro di Firenze.

E-mail: [avv.bisori@studiovalignani.it](mailto:avv.bisori@studiovalignani.it).

#### ABSTRACT

Nel contributo proposto l'autore affronta il tema della formazione giuridica dell'avvocato attraverso l'analisi integrata del suo cambiamento nel tempo e dei suoi attuali limiti. La questione si pone attorno a due momenti fondamentali: quello universitario e quello post lauream. In ordine al primo, si rileva una carenza dell'esperienza pratica del diritto: l'accademia forma neolaureati che quasi per nulla si sono confrontati con la realtà processuale o con la scrittura. Dopo il conseguimento del titolo le cose non cambiano: da qualche anno la cd. formazione permanente ha assunto un ruolo dominante, a scapito della pratica forense. L'autore evidenzia la crisi di un modello che a sua volta rimanda alla crisi dell'avvocatura: occorre ripensare la formazione universitaria e professionale per ricostruire - stavolta in una dimensione che non trascenda dalla realtà - la professione del giurista.

The author addresses the problem of an attorney's legal training through an analysis of its changes over time and its current limitations. The discussion revolves around two crucial moments, namely the university studies and the post-degree training. In reference to the former, the author emphasizes the lack of practical education. The university trains lawyers who have hardly been confronted with the reality of legal procedures or with legal writing. After graduation, things hardly change: in recent years, the so-called life-long learning has assumed a dominant role, to the detriment of legal traineeship. The author highlights the crisis of this model which in turn sheds light on the crisis of the legal profession. He argues for the necessity of rethinking both the university and the professional in order to reconstruct - this time in a dimension that does not transcend reality - the profession of the lawyer.

#### KEYWORDS

Formazione giuridica dell'avvocato, formazione universitaria, pratica forense, formazione permanente

Legal education of attorneys, university education, legal traineeship, permanent education

# La formazione giuridica dell'avvocato

LUCA BISORI

Il punto di vista dell'avvocatura, rispetto alla formazione universitaria nelle materie giuridiche, è inevitabilmente condizionato dalla verifica sul campo del possesso, nei neolaureati, degli strumenti indispensabili ad avviarsi allo svolgimento della professione.

Che nella gran parte dei casi si tratti di una formazione avvertita come insufficiente o inadeguata costituisce quasi un *topos letterario* nelle conversazioni sul tema tra avvocati attempati.

Si tratta in parte di una enfaticizzazione – anche un po' *di stile* – di difficoltà che il giovane laureato incontra fisiologicamente all'ingresso in un mondo variegato e complesso quale quello delle professioni legali, talvolta governato da logiche e prassi scarsamente comprensibili ai non addetti ai lavori. Ma la “vulgata avvocatizia” non è priva di un suo fondamento, e merita almeno un tentativo di razionalizzazione; anche perché la sostanza delle doglianze degli avvocati maturi è in larga parte condivisa dagli stessi neolaureati che, se richiesti di una valutazione spassionata, magari a qualche tempo dall'inizio del tirocinio, formulano normalmente considerazioni non dissimili.

Sarebbe tuttavia riduttivo confinare la riflessione sulla formazione universitaria del giurista “nella prospettiva di un avvocato” a questo solo tema (della adeguatezza o meno della formazione del neolaureato rispetto al suo futuro inserimento nella professione legale), poiché un secondo aspetto merita indagine, quello del profondo cambiamento avvenuto negli ultimi anni nel rapporto tra l'avvocato e la formazione giuridica, soprattutto di quella parte – per così dire – teorica che un tempo era di fatto affidata alla sola formazione universitaria iniziale, e che oggi accompagna invece il neolaureato orientatosi per la professione legale in una sequenza di momenti formativi in tutto o in parte egualmente teorici (scuole di specializzazione per le professioni legali, scuole forensi, corsi abilitanti per l'iscrizione in albi ed elenchi, formazione permanente, scuole di specializzazione in senso stretto), che prende avvio immediatamente dopo la laurea e che non ha di fatto mai termine.

Questa dimensione formativa permanente dell'avvocato deve forse indurre a qualche riflessione – per così dire *retrospettiva*, e fors'anche *reciproca* – sulla relazione tra l'istruzione universitaria vera e propria e queste diverse esperienze oramai disseminate lungo l'intera vita professionale dell'avvocato, nell'ambito delle quali la stessa Accademia svolge non di rado un ruolo centrale.

## La preparazione dei neolaureati nella prospettiva della professione forense

Veniamo dunque ai limiti della formazione universitaria nella prospettiva della professione forense.

Un primo aspetto critico rispetto alle competenze richieste dalle professioni legali sta nella scarsa abitudine degli studenti di giurisprudenza a misurarsi con la *dimensione pratica del diritto*.

Con l'eccezione certamente meritevole delle esperienze citate nel saggio del prof. Vogliotti (*mott court e cliniche legali*), che costituiscono tuttavia iniziative ancora rapsodiche, rimesse all'intuito o alle propensioni culturali dei singoli docenti, la dimensione del diritto “applicato alla vita concreta” sembra ancora estranea, di fatto, alla formazione accademica.

Una lacuna che forse trae origine – in particolare in alcune branche del diritto: penso al diritto penale – da una tradizionale resistenza ad ammettere la rilevanza delle fonti giurisprudenziali tra i formanti del sistema normativo. Al netto delle molte considerazioni che si potrebbero svolgere sulla crisi (più o meno irreversibile, più o meno auspicabile) della legalità formale, e dunque della fonte normativa di esclusivo rango legislativo, è possibile che per lungo tempo uno studio

consentito principalmente su manuali dogmaticamente perfetti, ma non sempre sensibili ai mutamenti della *law in action*, abbia ritardato l'approccio allo studio della giurisprudenza, che si è invece andato affermando in tempi più recenti.

Sebbene questa diffidenza sia largamente superata, o in fase di superamento, resta però il fatto che lo studio del diritto delle corti non è di per sé equivalente alla educazione dello studente alla dimensione applicata del diritto, che dovrebbe passare invece – anche quando muova dallo studio di singoli casi decisi dalla giurisprudenza – per un approccio dialettico e concreto, che esalti insomma la natura “pragmatica e controversiale” del diritto (cito ancora dal lavoro del prof. Vogliotti).

Ovviamente si tratta di un metodo che può impiegarsi più agevolmente negli insegnamenti di diritto positivo piuttosto che in altri ambiti disciplinari, e che è altrettanto certamente possibile solo ove la logistica dei numeri lo consenta: si tratta però di un profilo dell'esperienza dello studente essenziale per la sua capacità di pensare agli istituti dello studio accademico come a strumenti vivi, che incidono nella carne delle relazioni umane e della tutela dei diritti.

Nel medesimo senso, è oggettivamente inadeguato uno studio delle materie processuali che non si misuri pressoché mai – come pare che accada, almeno nei racconti della maggioranza dei tirocinanti – con la vita vera degli *atti*, e specialmente degli atti processuali (siano essi documenti scritti o accadimenti d'aula). Gli studenti universitari studiano alacramente la conformazione dei riti, ma non vedono mai un atto di citazione o un decreto che dispone il giudizio; studiano l'inutilizzabilità degli atti d'indagine nel dibattimento ma non hanno mai visto una informativa di polizia giudiziaria; si interrogano e vengono interrogati sui requisiti di ammissibilità di una impugnazione, ma non ne hanno mai vista né tanto meno tentato di scriverne una. Allo stesso modo, si affaticano sulle regole codicistiche dei contratti ma raramente ne conoscono l'epifania applicativa, sono esaminati sui requisiti di un testamento ma non ne viene mostrato loro un esemplare vero o verosimile, studiano la centralità della motivazione negli atti amministrativi ma raramente ne hanno uno sottomano.

È ben vero che siamo qui sull'incerto crinale tra la formazione universitaria e l'addestramento professionale, giacché si potrebbe dire che non spetta all'università occuparsi dei saperi pratici che costituiscono bagaglio del professionista (del giudice come dell'avvocato): ma l'argomento prova troppo, perché in alcune discipline – come quelle processuali in particolare – la dimensione applicativa è essenziale alla stessa comprensione delle regole teoriche, e del loro fondamento. Ed anche nell'ambito del diritto sostanziale, potrebbe domandarsi a buon diritto che senso abbia la pretesa di una conoscenza anche puntigliosa della conformazione astratta di un atto se non misurata, o almeno misurabile, su una sua concreta esplicazione reale.

Se il diritto è *ordinamento del sociale* (Grossi), è *relazione*, conoscerne e studiarne le manifestazioni *in corpore vili* non è “altro” dallo studiare il diritto in sé.

È possibile che, nella resistenza ad incamminarsi su percorsi formativi orientati alla conoscenza delle manifestazioni applicative del diritto, vi sia anche un fraintendimento di fondo: insegnare a *riconoscere* un atto e conseguentemente a misurare le regole giuridiche che lo governano sulla sua concreta conformazione, non significa necessariamente insegnare a *formare* quell'atto.

Vi è infine un'ultima carenza nell'insegnamento universitario, che attiene alla scrittura giuridica, cioè alla capacità di adoperare il mezzo scritto per esporre o impiegare le regole del diritto.

All'università si scrive di regola assai poco, e certo non possono annoverarsi tra le significative eccezioni a questa scarsità né lo sporadico impiego del mezzo scritto per gli esami, né la redazione della tesi di diploma, che interviene solo al termine del corso degli studi, e che ha comunque un taglio diverso da quello che lo studente sarà poi chiamato ad impiegare negli atti della professione.

Certo, anche qui si potrebbe dire che le abilità necessarie per la scrittura degli atti appartengono al novero tipico di quelle capacità professionali che è compito della pratica forense (o del tirocinio in magistratura) garantire al praticante.

Ma lasciare alla formazione post-universitaria un monopolio pressoché assoluto in questo ambito non è affatto auspicabile, per più ragioni.

Anzitutto perché il diritto è essenzialmente, nella sua dimensione applicativa, scritto: si scrivono contratti, atti, delibere, ordinanze, sentenze. Si tratta di una considerazione forse banale, ma proprio per questo appare curioso che gli studenti di giurisprudenza, che saranno fisiologicamente impegnati a scrivere per tutta la durata della loro vita professionale, non abbiano nel proprio bagaglio educativo di base un orientamento anche essenziale alla scrittura del diritto. Di nuovo: non un addestramento alla redazione di singoli atti, ma una formazione all'impiego della scrittura in ambito giuridico. Ed invece, dopo avere ininterrottamente scritto nel corso di tutto il proprio percorso scolastico, lo studente di giurisprudenza cessa improvvisamente di adoperare la penna, per anni, e la riprende in mano soltanto al termine degli studi al fine di redigere *semel in vita* un documento decisamente *sui generis*, salvo ritrovarsi infine a scrivere per il resto della vita professionale.

In secondo luogo – guardando ora più specificamente alle professioni della giurisdizione – perché la scrittura degli atti è da anni soggetta ad una regolamentazione specifica e sempre più stringente: la scrittura “processuale”, insomma, non è più a forma libera. La redazione tanto degli atti di parte come delle decisioni del giudice è assoggettata in modo crescente a regole di struttura (e di logica dell'argomentazione che con essi si vuole veicolare) che non possono restare estranee all'insegnamento universitario degli istituti, di quelli processuali in particolare. Al netto delle novelle legislative che si sono succedute negli ultimi anni proprio a detto riguardo, vi è poi una *soft law* disseminata e pervasiva (circolari del CSM, protocolli, buone prassi per la redazione delle sentenze, etc.) che si prefigge di fissare sempre più in dettaglio canoni e requisiti della scrittura processuale. Il fenomeno, inizialmente confinato all'area delle decisioni e delle conseguenti impugnazioni, è destinato ad ampliarsi, se non altro perché si è di fatto ampliato – vuoi per effetto di altre novelle normative, vuoi per effetto di prassi giudiziarie – l'impiego della scrittura a discapito dell'oralità. Esempi luminosi del primo genere sono le regole emergenziali dell'era Covid, verosimilmente destinate a consolidarsi almeno in parte – secondo l'opinione di molti – anche dopo il superamento dell'emergenza sanitaria; esempio significativo del secondo genere è invece l'uso sempre più diffuso di discussioni scritte in esito a procedimenti (come quelli penali) che pure vorrebbero la sola discussione orale, e che tuttavia esigono di fatto la puntualizzazione scritta degli argomenti, a valle del definitivo tramonto del principio di immediatezza della decisione (come affidarsi alla sola *parola persuasiva* se il giudice rinvia la decisione a tre mesi?).

Insomma: nell'ambito della giurisdizione si scrive sempre di più, sempre più spesso l'atto scritto tiene luogo di un incombente processuale orale, ed è sempre più spesso assoggettato a regole di “ammissibilità” in senso lato. In questo panorama, la scrittura giuridica non può rimanere estranea ai compiti formativi dell'istruzione universitaria.

## L'insegnamento del diritto tra formazione universitaria e formazione professionale

Fino a non molti anni addietro il percorso professionale dell'avvocato era piuttosto semplice: studi universitari, pratica forense, studio individuale finalizzato al superamento dell'esame di Stato, attesa del decorso del tempo per l'iscrizione agli albi delle giurisdizioni superiori.

Nel breve volgere di alcuni anni (la riforma della legge professionale è del 2012, alcuni suoi principi informativi – come l'obbligatorietà di una formazione permanente – erano stati anticipati da prassi locali di pochi anni prima, alcune sue innovazioni profonde stanno entrando in vigore in questi mesi) questa elementare dinamica, invalsa per decenni, è profondamente cambiata.

In primo luogo, sono progressivamente mutate le regole della pratica professionale, che è diminuita per durata, ed è in parte trasfigurata nei contenuti (con l'introduzione di attività adde-

strative equipollenti ma esterne ad uno studio professionale: corsi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, tirocini presso magistrati).

È stato poi codificato l'obbligo della formazione permanente, con il conseguente fiorire di agenzie formative presso le stesse istituzioni dell'avvocatura (es. le Fondazioni per la formazione dei singoli Ordini territoriali, la Scuola del Consiglio Nazionale Forense), nonché presso le principali realtà associative forensi (per tutte le Scuole territoriali delle Camere Penali, e la Scuola nazionale dell'Unione delle CCPP).

Per l'iscrizione agli albi dei patrocinatori dinanzi alle giurisdizioni superiori, non è più sufficiente il decorso del tempo, ma è necessario (o il superamento del relativo esame, ovvero) frequentare proficuamente i corsi della Scuola Superiore dell'Avvocatura istituita presso il CNF.

Ancora, entreranno in funzione nel marzo 2022 (salvo proroghe) le Scuole Forensi già istituite con la legge del 2012, la frequentazione dei cui corsi (della durata di ben 160 ore) sarà passaggio formativo obbligatorio per l'accesso all'esame di Stato; ed allo stesso modo, stanno per entrare in funzione i percorsi formativi previsti dalla legge professionale per l'ottenimento del titolo di "specialista", consistenti in corsi di specializzazione organizzati dalle Università in convenzione con il CNF o con i Consigli dell'Ordine territoriali e le Associazioni forensi.

Vi sono poi i vari corsi abilitanti per l'iscrizione ai più diversi elenchi e ruoli (per tutti, il corso biennale, con esame finale, per l'iscrizione alle liste della difesa d'ufficio penale).

L'Università, infine, continua a gestire con alterne fortune le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, la cui frequenza determina alcune facilitazioni per l'accesso all'esame di Stato ed al concorso di magistratura.

Breve: dalla sola formazione universitaria, di per sé sufficiente – superato l'esame – per il resto della vita professionale, siamo approdati oggi ad una formazione *immanente* alla stessa professione, che ha origine contestualmente all'apertura del tirocinio (*immediatamente* post-universitaria), vuoi con le Scuole di Specializzazione vuoi con le Scuole forensi (una delle due comunque obbligatoria), viene più volte ripetuta ad ogni significativa modifica dell'abilitazione (difensore d'ufficio, specialista, cassazionista), e si alimenta di un obbligo permanente di formazione e aggiornamento, almeno sino ad età matura.

Occorre chiedersi se un potenziamento tanto intenso (per obbligatorietà, numerosità e progressione temporale) degli obblighi formativi possa avere riflessi sulla formazione universitaria.

Da un lato, si potrebbe ritenere che proprio l'intensificazione della formazione orientata all'addestramento professionale possa legittimare l'insegnamento universitario a fare un passo indietro rispetto alla "dimensione applicativa" del diritto: forniti allo studente gli strumenti concettuali teorici e generali di base, e magari una più ampia ed interdisciplinare formazione culturale, dovrebbe spettare all'Avvocatura soltanto (ed alle sue oramai numerose agenzie formative, spesso significativamente presidiate da rappresentanti della stessa Accademia), o al più all'Avvocatura assieme all'Università – ma comunque in un contesto diverso da quello dell'insegnamento universitario di base – farsi carico della formazione professionale in senso proprio.

D'altra parte – si potrebbe aggiungere – è questo un fenomeno che già si sta manifestando in aree contigue: la Magistratura da tempo si fa carico in proprio della formazione del giudice e del PM, non solo attraverso lo strumento tradizionale del tirocinio professionale (la "pratica forense" del magistrato), ma oggi anche, efficacemente, attraverso una qualificatissima agenzia formativa quale la Scuola Superiore della Magistratura, che egualmente si occupa di formazione "all'ingresso" tanto quanto di formazione permanente.

E tuttavia, ad una simile prospettiva resiste – almeno per ciò che riguarda l'avvocatura – l'apparente contraddizione della svalutazione della pratica forense, vale a dire di quella "palestra educativa" che per decenni ha rappresentato idealmente il cuore dell'addestramento professionale dell'avvocato.

La verità, pare di poter dire, è che quel modello è oramai entrato in una crisi fortissima, di cui il depotenziamento normativo (di cui abbiamo detto) suona quasi come una realistica presa

d'atto; sebbene su di esso abbiano sicuramente inciso anche le pulsioni eurounitarie verso l'equiparazione dell'avvocato ad un mero prestatore di servizi, e le conseguenti spinte per la semplificazione delle procedure di accesso alla professione, alla cui stregua si propone anche per l'avvocatura l'approdo al modello della "laurea abilitante", ove il solo diploma abilita pressoché direttamente all'esercizio di una professione.

Ma occorre dirsi con franchezza che la crisi del modello è anzitutto figlia del suo fallimento pratico, che affonda a sua volta le proprie radici nella crisi dell'avvocatura: una professione esorbitante nei numeri rispetto al potenziale mercato di riferimento, tra le cui fila si sono via via allocate schiere di laureati che l'impiego pubblico e privato non sono più stati in grado di assorbire, e perciò anche inevitabilmente impoverita sul piano economico oltre che – e non da meno – culturale. In questo quadro, il modello tradizionale del rapporto formativo interpersonale tra *dominus* e praticante, che si alimenta della frequentazione assidua di uno studio professionale normalmente a carattere "artigianale", in cui alla progressiva crescita professionale del neolaureato corrisponde anche un graduale inserimento "lavorativo" nel contesto socio-economico di riferimento, è divenuto *rara avis*.

Occorre certamente rimediare a questa mancanza, e non è un caso che le linee guida dettate dal CNF per le *Scuole forensi* in ingresso indichino la netta preferenza per un modello d'insegnamento di tipo eminentemente *casistico* («la trattazione congiunta di un caso tra il docente e i discenti per stimolare il processo di autoapprendimento»: così le *Linee Guida CNF* del 13.07.2018): un modello assai simile a quello, empirico e tradizionale, della pratica forense per come tradizionalmente immaginata.

Resta tuttavia fortissima l'impressione che anche in questi nuovi contesti formativi la dimensione pratico-applicativa sia comunque destinata a diluirsi, almeno in parte, nella dinamica di una relazione docente-discente che è essenzialmente diversa da quella dell'addestramento professionale presso uno studio.

E tuttavia, pur volendo lasciare in disparte quest'ultimo tema, la profonda trasformazione dell'iter formativo professionale del giurista pratico, segnata dall'avanzata delle agenzie formative professionali "domestiche" (gli avvocati per gli avvocati, i magistrati per i magistrati), non può considerarsi irrilevante rispetto alla delineazione delle linee portanti dell'istruzione universitaria.

Recuperando alcune illuminanti considerazioni del prof. Vogliotti, è certamente necessario che l'Università assicuri allo studente consapevolezza di quanto il lavoro del giurista richieda «costanti valutazioni circa le conseguenze etiche, sociali, economiche e politiche delle scelte interpretative», di come sia fallace l'idea di una «scienza giuridica senza qualità, dissolta nelle altre scienze sociali e politiche», di come la "rivoluzione costituzionale" delle carte *rigide*, interne e sovranazionali, che consacrano un universo di valori non derogabili, interPELLI costantemente la responsabilità del giurista e ne innervi la funzione sociale, indipendentemente dalla sua qualifica (giudice, pubblico ministero, avvocato, funzionario della P.A., etc.), ed infine di quanto sia imprescindibile il rispetto dell'opinione differente e del metodo dialettico, nonché (vorrei aggiungere) della *funzione* altrui (dell'avvocato per il giudice, del giudice per l'avvocato, etc.).

Sussiste il pericolo concreto che, entrando nei circuiti formativi professionalizzanti categoriali post-laurea, lo studente di giurisprudenza costruisca idealmente la propria identità professionale in termini squisitamente corporativi, rimanendo indifferente o comunque meno sensibile ad aspetti valoriali dell'esperienza giuridica valorizzati in altri percorsi, con l'ulteriore rischio che la parzialità dell'orizzonte si sclerotizzi nel tempo, per effetto di una formazione permanente autoreferenziale ed impermeabile al confronto dialettico.

Mentre sarà compito delle professioni scongiurare questa deriva settoriale, nociva per la qualità della giurisdizione, la formazione universitaria dovrebbe per parte sua farsi carico di educare lo studente ancor più intensamente alla tavola di valori che costituiscono patrimonio comune del giurista pratico, ed in una prospettiva non meramente teorica: educare ai principi del giusto

processo – ad esempio – evidenziandone la funzione concreta di regolazione di una giurisdizione non solo *giusta* in sé, ma perciò anche più efficace.

Costruire, insomma, un'identità culturale comune del futuro giurista professionale, e dei protagonisti della giurisdizione in particolar modo, solida e resiliente nei principi rispetto alle inevitabili pulsioni corporative di una formazione permanente categoriale che è divenuta cifra comune d'ogni percorso professionale.